

COMUNE DI REALMONTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE I

Affari Generali, Relazioni con il Cittadino e ARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>270</u> data <u>26/08/2022</u> del Registro di Settore ----- n. <u>345</u> data <u>27/08/2022</u> del Registro generale	OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI (ART. 39 C.C.N.L. Funzioni Locali- 16/18) Dipendente PILATO Emanuele
---	--

L'Anno Duemilaventidue giorno 11 del mese di agosto, il sottoscritto Arch. Cristoforo Giuseppe Sorrentino, responsabile del 4° Servizio del 1° Settore AA.GG.

Premesso che:

- con nota prot. n°7959 del 28/07/2022, il dipendente comunale Sig. Emanuele Pilato, nato a () il () con Cat.g A/1, ha chiesto di potere usufruire dell'aspettativa indicata in oggetto dal 01/08/2022 al 31/08/2022 ;
- Che il comma 1 dell'art. 39 del vigente C.C.N.L. - *Aspettativa per motivi familiari e personali* - , prevede che "Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio".

Considerato che:

- La durata complessiva del periodo di aspettativa non può essere superiore a dodici mesi in un triennio e deve essere fruita in non più di due periodi;
- il dipendente in argomento non ha usufruito nel precedente triennio di alcun analogo tipo di aspettativa;
- Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro deve ritenersi sempre esistente ma si trova in una fase di sospensione, con riferimento ai contrapposti obblighi fondamentali da esso scaturenti: quello di esecuzione della prestazione lavorativa, gravante sul dipendente, e quello di corresponsione della retribuzione, gravante sul datore di lavoro.

Conseguentemente, il dipendente durante il periodo di aspettativa continua ad essere pur sempre assoggettato in pieno alle particolari disposizioni legislative, di natura imperativa, in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi (art. 53, del D.lgs. n. 165/2001). Ciò comporta che al dipendente non è consentito, in alcun modo, di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di poter svolgere, comunque, altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa, senza diritto alla retribuzione, previsti dall'art. 11 del CCNL del 14.9.2000.

CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI (ART. 39 C.C.N.L. Funzioni Locali- 16/18) - Dipendente PILATO Emanuele

I periodi di aspettativa per motivi personali non sono in alcun modo retribuiti e non sono utili ai fini della anzianità di servizio.

Atteso che:

- ai fini della concessione del beneficio, il dirigente (T.P.O.) della struttura di appartenenza del dipendente deve attestare formalmente, assumendosi la relativa responsabilità, l'inesistenza di particolari o rilevanti esigenze di ufficio nell'arco temporale coincidente con il periodo di aspettativa, tali da impedire la concessione dello stesso;
- la concessione del beneficio non può in nessun caso pregiudicare l'organizzazione e l'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente C.C.N.L. Per il triennio 2016-2018;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio,

Per quanto sopra esposto

PROPONE,

previo attestato formale del T.P.O. d'appartenenza, dell'inesistenza di particolari o rilevanti esigenze di ufficio nell'arco temporale coincidente con il periodo di aspettativa, tali da impedire la concessione dello stesso ,

DI CONCEDERE l'aspettativa, non retribuita e senza che tale periodo sia utile ai fini dell'anzianità di servizio e contributivi, per motivi familiari e personali (art. 39 del vigente C.C.N.L.) al dipendente comunale PILATO Emanuele , dal 01/08/2022 al 31/08/2022.

- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Settore finanziario, per gli ulteriori adempimenti (contabili-contributivi-etc) di propria competenza;
 - all'apposito Servizio di questo Settore per l'annotazione sui registri e la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente.

Il Responsabile del 4° Servizio
del 1° Settore


Arch. Cristoforo Giuseppe Sorrentino





IL Responsabile di P.O. del 1° SETTORE

Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del 4° Servizio del 1° Settore AA.GG.,

Attestata formalmente:

- l'inesistenza di particolari o rilevanti esigenze di ufficio nell'arco temporale coincidente con il periodo aspettativa, tali da impedire la concessione dello stesso;
- che la concessione del beneficio in nessun caso pregiudica l'organizzazione e l'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici;

Considerato che se ne conciliano i presupposti di fatto e di diritto,

Ritenuto di dovere accogliere detta proposta,

Vista la nota n° 8963 del 25/08/2022

DETERMINA

Di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del 4° Servizio del 1° Settore AA.GG.

Addi, 26/08/2022

Il Responsabile di P.O. del 1° Settore

(Arch. Giuseppe Vella)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, che pertanto diviene esecutiva.

Addi, _____

Il Responsabile di P.O. del 2° Settore

(Dott. Salvatore Alesci)
